

ATTO DD 67/A1409D/2025

DEL 11/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Legge 281/1991 e Legge regionale 16/2024. Erogazione contributi a favore delle Amministrazioni comunali del Piemonte per la realizzazione o l'adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza. Anno 2024.

Premesso che:

la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all’articolo 3 comma 6, prevede l’assegnazione annuale di contributi statali che, in parte devono essere erogati ai comuni per gli interventi di competenza descritti dal successivo articolo 4, tra i quali vi rientrano quelli relativi alla gestione e risanamento dei canili;

la Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, che ha abrogato la precedente Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, in continuità normativa all’art. 29, comma 1, prevede che i Comuni, singoli o associati, istituiscano e mantengano in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

lo stesso articolo prevede, al comma 2 ed al comma 4, che i comuni al fine di ottenere contributi di cui alla Legge 281/91, presentino all’Amministrazione Regionale un programma, con allegato specifico progetto, per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di strutture da utilizzarsi come canili pubblici per la custodia temporanea dei cani vaganti catturati, in modo da assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio regionale.

Dato atto che:

con Deliberazione n. 6-12110 del 14 settembre 2009 la Giunta Regionale ha stabilito le procedure per la presentazione delle domande nonché i criteri di finanziamento per il miglioramento della rete dei canili pubblici e la promozione dei parchi gatti;

la citata DGR prevede, altresì, di assegnare al Settore Prevenzione veterinaria dell’Assessorato Tutela della salute e sanità (oggi Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità) la valutazione dell’appropriatezza del progetto sottoposto dai comuni singoli o associati,



verificando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 alla medesima e acquisito il parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente;

in base all'istruttoria degli esperti del Settore, tenuto conto delle esigenze del territorio anche in relazione a quanto è stato realizzato negli anni precedenti, nel corso dei quali è stata creata una strutturata rete territoriale di canili pubblici di prima accoglienza supportata, per le aree ancora sprovviste, da canili privati convenzionati con i Comuni per lo svolgimento del servizio pubblico di controllo del randagismo, è emersa la necessità di destinare i finanziamenti alla realizzazione di reparti di accoglienza per cani impegnativi e pericolosi e di adeguare i reparti di canili privati di associazioni senza fini di lucro ad uso pubblico convenzionato.

Dato atto altresì che

con DD n. 888 del 25.11.2011 è stata impegnata la somma di euro 141.800,00 sul capitolo 225836/11 (Impegno 2011/3849), incassata con reversali n. 8213 e 8217 sul cap. di entrata 20950/11 (acc. 876), a favore delle Amministrazioni Comunali quale contributo per il finanziamento di opere di costruzione, ristrutturazione, adeguamento di canili e parchi gatti pubblici;

il Comune di Omegna (NO), quale beneficiario individuato con la DD di cui sopra, in data 14.03.2014 ha comunicato la rinuncia al finanziamento; pertanto risulta disponibile la somma di Euro 15.000,00;

con DD n. 821 del 21.11.2012 è stata impegnata la somma di euro 47.316,41 sul capitolo 225836/12 (Impegno 2012/2789), incassata con reversali n. 14721 sul cap. di entrata 20950 (acc. 549) e n. 11348 sul cap. di entrata 33157 (acc. 912), a favore delle Amministrazioni Comunali quale contributo per il finanziamento di opere di realizzazione/adeguamento di canili e parchi gatti pubblici;

il Comune di Collegno e il Comune di Gattinara, quali beneficiari individuati con la DD di cui sopra, in data 19.05.2015 e in data 14.08.2014 hanno comunicato la rinuncia al finanziamento; pertanto risulta disponibile la somma di Euro 43.816,00 e la somma di Euro 1.500,00, per un importo complessivo pari ad Euro 45.316,00;

tali risorse sono provenienti dal riparto delle risorse statali versate alla Regione Piemonte ai sensi della Legge n. 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

la somma residua complessiva pari ad Euro 60.316,00 (Euro 15.000,00 Imp. 2011/3849 ed Euro 45.316,00 Imp. 2012/2789) rappresenta dunque una economia di spesa sulla quale non gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi e pertanto riutilizzabile per le medesime finalità;

con DD n. 2695 del 29.12.22 è stata accertata la somma di Euro 24.300,500 sul capitolo 20950/22 (Acc. 2022/3217) e contestualmente impegnata sul capitolo 225836/2022 (Impegno n. 2022/18544) a favore delle Amministrazioni Comunali per l'adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza ai sensi della Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, rinviando a successivo provvedimento il riparto e l'assegnazione alle Amministrazioni Comunali di tali risorse;

con DD n. 600 del 9.9.24 è stata assegnata e sub impegnata la somma di euro 21.000,00 a favore del Comune di Cossato quale contributo per la realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento dei canili pubblici di prima accoglienza – Capitolo 225836/22 – Impegno 2022/18544 sub. 2 – DD 2695 del 29.12.22.

Atteso che i bandi sopra riportati sono conclusi risulta disponibile la somma complessiva di Euro 63.616,50 quale contributo a favore delle Amministrazioni comunali per il finanziamento di opere di adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza.

Ritenuto, pertanto opportuno:

destinare i finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, che intendano perseguire alternativamente uno dei seguenti obiettivi fissati dalla DGR n. 6-12110 del 14 settembre 2009, previo espletamento della procedura di valutazione dei progetti secondo quanto previsto dalla stessa DGR:

- 1) dotarsi di un reparto finalizzato ad accogliere cani impegnativi e pericolosi. Tali progetti verranno valutati sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare e potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di € 40.000,00, non eccedendo il 60% del costo delle opere previste;
- 2) adeguare reparti di canili privati di associazioni senza fini di lucro ad uso pubblico convenzionato, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e previa acquisizione d'uso secondo le forme di legge, da parte di comuni interessati. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 30.000,00 in relazione all'entità delle opere da realizzare, senza eccedere il 60% del costo delle opere previste;

dare atto che i Comuni, singoli o associati, dovranno rispettare i seguenti requisiti a pena di esclusione:

- avere oltre 5.000 abitanti;
- non essere assegnatarie di finanziamenti di cui alla DGR 16-7265 del 24 luglio 2023 e successiva DD 125 del 26 luglio 2023;
- se oggetto di precedenti contributi erogati ai sensi della DGR n. 6-12110 del 14 settembre 2009, devono aver concluso e rendicontato riguardo precedenti finanziamenti;
- devono approvare con propria deliberazione il progetto, dando atto della necessità, economicità ed efficienza degli interventi proposti con particolare riferimento alla percentuale di co-finanziamento a carico del richiedente;

dare atto che, ai sensi della DGR n. 6-12110 del 14 settembre 2009 la domanda deve essere inoltrata al Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità, per il tramite delle ASL entro e non oltre il 30 aprile 2025, il quale valuterà l'appropriatezza dei progetti sottoposti dai comuni singoli o associati, verificando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 della citata DGR e acquisito il parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente, selezionandoli secondo il seguente ordine di priorità:

1. l'intervento descritto nel progetto presentato deve essere finalizzato a colmare evidenti carenze; Sarà data precedenza alle Amministrazioni comunali che, in relazione alle carenze o criticità rappresentate, abbiano ricevuto, prima della data di pubblicazione del presente atto, specifiche indicazioni o prescrizioni da parte del Servizio veterinario territorialmente competente;
2. la maggiore entità del cofinanziamento da parte del Comune richiedente

demandare a successivi provvedimenti, a seguito della valutazione delle proposte ricevute, l'assegnazione ai beneficiari dell'importo definito in sede di valutazione, disponendone altresì l'erogazione, ai sensi della citata D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009, a titolo di acconto del 50% al momento dell'avvio dei lavori per cui il contributo è stato assegnato; il 30% alla comunicazione della conclusione lavori, che dovrà avvenire entro i due anni successivi, con possibilità di proroga a seguito della valutazione del Settore regionale competente e il 20% dell'importo complessivamente assegnato, subordinata allo comunicazione dell'avvio effettivo delle attività;

dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità;

stabilire che modifiche e/o variazioni al progetto presentato dovranno essere comunicate al più presto e debitamente motivate, nonché preventivamente approvate dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Le medesime non dovranno pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo originale dell'intervento e neppure determinare l'incremento dell'importo del finanziamento;

demandare ai Servizi Veterinari dell'ASL l'attuazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41." e s.m.i.;

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che:

il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- art. 17 e 18 legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027";

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009 "Definizione procedure e criteri di finanziamento per il miglioramento della rete dei canili pubblici e la promozione della realizzazione dei parchi gatti. Revoca D.G.R. n. 65-6578 del 8.7.2002";
- L.R. 23.12.24, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 6-703 del 13.01.25 "Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";

DETERMINA

1) di destinare i finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, che intendano perseguire alternativamente uno dei seguenti obiettivi fissati dalla DGR n. 6-12110 del 14 settembre 2009, previo espletamento della procedura di valutazione dei progetti secondo quanto previsto dalla stessa DGR:

a) dotarsi di un reparto finalizzato ad accogliere cani impegnativi e pericolosi. Tali progetti verranno valutati sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare e potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di € 40.000,00, non eccedendo il 60% del costo delle opere previste;

b) adeguare reparti di canili privati di associazioni senza fini di lucro ad uso pubblico convenzionato, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e previa acquisizione d'uso secondo le forme di legge, da parte di comuni interessati. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 30.000,00 in relazione all'entità delle opere da realizzare, senza eccedere il 60% del costo delle opere previste;

2) di dare atto che i Comuni, singoli o associati, dovranno rispettare i seguenti requisiti a pena di esclusione:

- avere oltre 5.000 abitanti;
- non essere assegnatarie di finanziamenti di cui alla DGR 16-7265 del 24 luglio 2023 e successiva DD 125 del 26 luglio 2023;
- se oggetto di precedenti contributi erogati ai sensi della DGR n. 6-12110 del 14 settembre 2009, devono aver concluso e rendicontato riguardo precedenti finanziamenti;
- devono approvare con propria deliberazione il progetto, dando atto della necessità, economicità ed efficienza degli interventi proposti con particolare riferimento alla percentuale di co-finanziamento a carico del richiedente;

3) di dare atto che, ai sensi della DGR n. 6-12110 del 14 settembre 2009 la domanda deve essere inoltrata al Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità, per il tramite delle ASL entro e non oltre il 30 aprile 2025, il quale valuterà l'appropriatezza dei progetti sottoposti dai comuni singoli o associati, verificando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 della citata DGR e acquisito il parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente, selezionandoli secondo il seguente ordine di priorità:

- l'intervento descritto nel progetto presentato deve essere finalizzato a colmare evidenti carenze; Sarà data precedenza alle Amministrazioni comunali che, in relazione alle carenze o criticità rappresentate, abbiano ricevuto, prima della data di pubblicazione del presente atto, specifiche indicazioni o prescrizioni da parte del Servizio veterinario territorialmente competente;

- la maggiore entità del cofinanziamento da parte del Comune richiedente
- 4) di demandare a successivi provvedimenti, a seguito della valutazione delle proposte ricevute, l'assegnazione ai beneficiari dell'importo definito in sede di valutazione, disponendone altresì l'erogazione, ai sensi della citata D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009, a titolo di acconto del 50% al momento dell'avvio dei lavori per cui il contributo è stato assegnato; il 30% alla comunicazione della conclusione lavori, che dovrà avvenire entro i due anni successivi, con possibilità di proroga a seguito della valutazione del Settore regionale competente e il 20% dell'importo complessivamente assegnato, subordinata allo comunicazione dell'avvio effettivo delle attività;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità;
- 6) di stabilire che modifiche e/o variazioni al progetto presentato dovranno essere comunicate al più presto e debitamente motivate, nonché preventivamente approvate dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Le medesime non dovranno pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo originale dell'intervento e neppure determinare l'incremento dell'importo del finanziamento;
- 7) di demandare ai Servizi Veterinari dell'ASL l'attuazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009;
- 8) di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33 del 14/03/2013, art. 26 comma 1.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e
sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio